



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

Al Ministero della Difesa
Segretariato generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti (SGD/DNA)
Direzione degli Armamenti Terrestri-
9^ Divisione -VI Sezione
PEC: terrarm@postacert.difesa.it

e p.c.:
All'Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero della Difesa
PEC: ucb-difesa.rgs@pec.mef.gov.it

Oggetto: DD n.124 del 04/12/2019. Approvazione contr.nr.450/303 del 14/11/2019, avente ad oggetto la fornitura di 4.230 bombe da mortaio da 60 mm PRACTICE 84LD e n. 460 manuali di impiego. Importo € 2.329.316,28 (di cui € 1.228.755,94 I.V.A. imponibile e € 1.100.560,34 I.V.A. esente) (SILEA n. 30845/2019).

Il contratto è stato stipulato a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi art. 18 comma 2 lett. d) Dlgs. 208/2011, sulla scorta della considerazione che la Ditta è design authority della tipologia di munizione in acquisizione e detentrica dei diritti di privativa industriale.

Dalla documentazione allegata, tuttavia, non si evince con chiarezza la motivazione per cui si è reso necessario l'acquisto all'estero, tramite Addetto per la Difesa a Vienna, proprio di quella particolare tipologia di bombe, in relazione ai mortai Comando modello C6210, occorrendo dettagliare meglio, sotto il profilo tecnico, l'infungibilità rispetto ad essi delle munizioni acquistate, affermata nella determina a contrarre.

Si trattiene, pertanto, il decreto, in attesa dei chiarimenti richiesti, unitamente ad ogni ulteriore elemento ritenuto utile alla valutazione dell'atto, avvertendosi che, ferma la facoltà dell'Amministrazione di ritirare il provvedimento in sede di autotutela, decorsi 30 giorni dal presente rilievo, si procederà comunque allo stato degli atti, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 27, comma 1, della L. n. 340 del 2000.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Francesco TARGIA

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
Rosalba DI GIULIO



CORTE DEI CONTI



CORTEI DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Si attesta che il provvedimento numero 124 del 04/12/2019, con oggetto DIFESA - PEC - Approvazione contratto n. 450/303 del 14.11.2019 - Ditta HIRTEMBERGER Defence System GmbH - fornitura di bombe e manuali di impiego - Importo € 2.599.642,59 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. 0044911-10/12/2019-SCCLA-MIDPREV-A ed è stato ammesso alla registrazione il 19/02/2020 n. 436 con la seguente osservazione:

Si è proceduto alla registrazione del provvedimento in esame soltanto in considerazione della circostanza che la fornitura in questione risulterebbe, sulla base degli elementi forniti da codesta Amministrazione, comunque riconducibile all'ambito delle forniture complementari di cui all'art. 18, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n.208 del 15 novembre 2011.

Nel contempo, si richiama l'attenzione sulla necessità che, nei casi in cui si ritenga di applicare l'art. 18, comma 2, lett. d) del medesimo D. Lgs., venga meglio specificato e dimostrato il concetto di infungibilità del prodotto acquistato, in relazione alle esigenze operative e tecniche dell'Amministrazione.

L'infungibilità, infatti, deve essere adeguatamente motivata nella determina a contrarre e non può essere identificata nella mera detenzione da parte della Ditta dei diritti di privativa industriale sul bene stesso, quale produttrice esclusiva.

Si fa presente, altresì, che a tal fine è utile la previa pubblicazione di una consultazione preliminare di mercato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo del dicastero committente, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n.50/2016 ed alla luce di quanto richiesto - in modo opportuno seppure non cogente - dalle Linee guida Anac n.8, in materia di "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" (pubblicate in G.U.R.I. del 23 ottobre 2017 n. 248).

Non possono, infatti, ritenersi sufficienti, al fine di verificare la effettiva infungibilità dei beni oggetto della procedura, le dichiarazioni in tal senso rese dal fornitore del veicolo o strumento su cui deve essere installato o utilizzato il pezzo acquistato, ma è necessario che la Stazione appaltante, da un canto, verifichi l'impossibilità di soddisfare altrimenti l'interesse pubblico all'acquisto di un bene avente certi standards tecnici, mediante apposite consultazioni preliminari di mercato, "rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o se del caso extraeuropei" e, dall'altro, di motivi adeguatamente nel provvedimento, all'esito di tale iter, tale infungibilità, in termini di peculiari caratteristiche tecniche, di migliorata efficienza e/o di risparmio in termini di qualità ed economicità dei beni forniti mediante la procedura negoziata senza bando.

Consultazioni anche valenti ad informare il mercato degli appalti programmati e dei requisiti richiesti per i beni oggetto dei medesimi, con invito agli operatori economici "a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore", onde accertare la congruità del prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria, ma soprattutto al fine di verificare se sussistano o meno altri operatori economici potenzialmente idonei a produrre i beni in questione ed eventualmente interessati alla contrattazione.

La dimostrazione dell'infungibilità della fornitura si deve, infine, basare su valutazioni attuali, non essendo desumibile dai risultati di consultazioni condotte in passato, considerata la rapidità con cui mutano le condizioni del mercato nei tempi attuali e che consente a nuove ditte emergenti di ottenere l'omologazione.

Il Consigliere Delegato
FRANCESCO TARGIA
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ROSALBA DI GIULIO
(Firmato digitalmente)